

IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE - ONLUS

Legge regionale n° 32/01 "Sistema regionale di protezione civile".

*Decreto interministeriale 13/04/2011 "Disposizioni in attuazione dell'art.3 comma
3-bis del D.Lgs n° 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".*

*Il D.Lgs n° 81/2008 come integrato e modificato dal D.Lgs n°106/2009 ha per la prima volta previsto
il fatto che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata anche ai volontari di
protezione civile*

Si certifica che il volontario **tel.:**

Nato a il Residente a

in Via..... n° C.Fiscale

Appartenente all'Organizzazione GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
risulta idoneo per l'attività di:

Volontariato di Protezione Civile LEGGERA MEDIA PESANTE

A titolo esemplificativo i parametri di riferimento sono :

- **Attività leggera:** lavori di segreteria, radiocomunicazioni, assistenza alle persone, trasporto con automezzo di persone, ecc.
- **Attività media:** lavori generici manuali (uso attrezzature generiche – pala – piccone – martello, ecc.), carico di persone, di piccole attrezzature e materiali anche a favore della popolazione, varie.
- **Attività pesante:** lavori manuali (montaggio/smontaggio tende, allestimento campi anche in condizioni meteo avverse, carico e trasporto di attrezzature, ecc.), lavori generici manuali a tempo prolungato.

Quanto previsto dalla DGR n°1017/2003, eventuali accertamenti clinici necessari per lo svolgimento di attività di protezione civile O.N.L.U.S non comportano la corresponsione di alcun costo per il volontario e dovranno essere esentati con il codice I01 (italia-zero-uno)

Luogo e data

Il Medico